

Codice A1817A

D.D. 7 agosto 2018, n. 2420

Nulla osta ai soli fini idraulici per la demolizione di un pontile fisso e posizionamento di uno nuovo sul Lago d'Orta in Comune di Pella (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1732 del Fg. 4. Richiedente: Sig.ra Zagni Iolanda

In data 29/06/2018, prot. n. 3728 (protocollo di ricevimento n. 31876/A1817A del 11/07/2018) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania tramite l'Ufficio Convenzione Lago d'Orta – Demanio Idrico Lacuale, l'istanza, effettuata dalla Sig.^{ra} Zagni Iolanda, per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici per la demolizione di un pontile fisso e posizionamento di uno nuovo sul Lago d'Orta in Comune di Pella (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1732 del Fg. 4.

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma del Geom. A. Cavalli in base ai quali è prevista la demolizione e il posizionamento delle opere di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago d'Orta

DETERMINA

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza affinché alla Sig.^{ra} Zagni Iolanda possa essere rilasciata l'autorizzazione per la demolizione di un pontile fisso e posizionamento di uno nuovo sul Lago d'Orta in Comune di Pella (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1732 del Fg. 4.

L'occupazione collocata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, le verifiche inerenti la stabilità del pontile fisso in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago

e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;

- 3) i pali di ancoraggio dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
- 4) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva anche nel caso di massima escursione del Lago;
- 5) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;
- 6) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 7) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - vincolo paesaggistico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti (Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze) nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO’)

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni